

Protocollo T1.2026.0073779 del 02/07/2026

Provincia di Bergamo
Via T. Tasso, 8
24121 Bergamo (BG)
Email: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Provincia di Brescia
Piazza Paolo VI, 29
25121 Brescia (BS)
Email: protocollo@pec.provincia.bs.it

Provincia di Como
Via Borgo Vico, 148
22100 Como (CO)
Email:
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Provincia di Cremona
Corso Vittorio Emanuele II, 17
26100 Cremona (CR)
Email: protocollo@provincia.cr.it

Provincia di Lecco
Piazza Stazione 4
23900 Lecco (LC)
Email:
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Provincia di Lodi
Via Fanfulla 14
26900 Lodi (LO)
Email:
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Mantova
Via Principe Amedeo, 30/32
46100 Mantova (MN)
Email: provinciadimantova@legalmail.it

Provincia di Monza e della Brianza
Via Grigna 13
20900 Monza (MB)
Email: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Provincia di Pavia
Piazza Italia 2
27100 Pavia (PV)
Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Provincia di Sondrio
Corso XXV Aprile, 22
23100 Sondrio (SO)
Email: protocollo@cert.provincia.so.it

Provincia di Varese
p. Liberta', 1
21100 Varese (VA)
Email: istituzionale@pec.provincia.va.it

Citta' Metropolitana di Milano
Via Vivaio 1
20122 Milano (MI)
Email:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Cisambiente
Email:
segreteriadirezione@confindustriacisambiente.it

Utilitalia
Email: utilitalia@pec.it

Assoambiente
Email:
assoambiente@pec.assoambiente.org

Confcommercio Lombardia
Email:
confcommerciolombardia@ticertifica.it

Confcooperative Lombardia
Email: lombardia@pec.confcooperative.it

ARPA
Email: arpa@pec.regione.lombardia.it

e, p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Via C. Colombo, 44
00147 Roma (RM)
Email: MASE@pec.mase.gov.it

Albo Nazionale Gestori Ambientali
Email: albogestori.lombardia@pec.it

Componenti Tavolo Batterie
dell'Osservatorio regionale per il Clima,
l'Economia Circolare e la Transizione
Ecologica
via email ordinaria

Oggetto: Indicazioni regionali in merito all'adeguamento delle autorizzazioni degli impianti di trattamento rifiuti alla Decisione delegata (UE) 2025/934 relativa ai nuovi codici EER dei rifiuti di batterie

Con Decisione delegata (UE) 2025/934 è stato aggiornato l'elenco dei codici EER, in riferimento ai rifiuti di batterie, con l'introduzione di numerosi nuovi codici, l'eliminazione di alcuni e la modifica della descrizione di altri. Tale decisione si applicherà a partire dal 09/12/2026.

L'aggiornamento dei codici non è una mera modifica formale, ma ha conseguenze sostanziali, come emerge anche dalle premesse della decisione, in particolare al Considerando n. 5 dove si afferma che *“La classificazione di specifici flussi di rifiuti come rifiuti pericolosi (...) è essenziale per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l'ambiente”* ed al Considerando n. 7 che reca: *“Al fine di contribuire alla gestione sicura ed efficace dei rifiuti di batterie al litio di origine urbana, è opportuno introdurre un nuovo codice dei rifiuti pericolosi di batterie al litio relativo alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata”*. Infine, il Considerando n. 9 fornisce indicazioni per l'adeguamento dei codici come segue: *“Al fine di consentire agli operatori e alle autorità di attuare adeguatamente i codici dei rifiuti nuovi e modificati, in particolare per i rifiuti classificati o riclassificati come pericolosi, e di apportare i necessari cambiamenti strutturali e operativi nelle strutture di gestione dei rifiuti di batterie, nonché per consentire l'adeguamento, la comunicazione e il trattamento delle autorizzazioni relative ai rifiuti, è opportuno rinviare l'applicazione della presente decisione”*.

E' evidente, pertanto, l'opportunità di fornire indicazioni ai gestori degli impianti di trattamento ed alle Autorità competenti, al fine di favorire il pieno adeguamento del sistema di gestione rifiuti, evitando criticità e garantendo una transizione efficace ed ordinata.

Considerato che al momento lo Stato non ha fornito indicazioni, si ritiene opportuno fornirle almeno a livello regionale, visto l'avvicinarsi del termine del 09/12/2026.

Tali indicazioni, cedevoli di fronte ad eventuali successive indicazioni statali, nascono anche dal confronto avuto con i soggetti portatori di interesse nell'ambito del “tavolo batterie” dell'Osservatorio regionale per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione Energetica e con le Autorità competenti nel tavolo di coordinamento con le Province e la Città metropolitana.

Possibili casistiche

Dall'analisi della Decisione emergono diverse casistiche:

1. Codici EER per i quali è stata modificata soltanto la descrizione, lasciando inalterate le 6 cifre e la pericolosità o meno;
2. Codici EER di nuova introduzione;
3. Codice EER per il quale, pur avendo mantenute le 6 cifre, è stata modificata la pericolosità (unico caso il codice 160604, che diventerà pericoloso);
4. Codici EER soppressi.

A seconda di tali casistiche è possibile dare indicazioni sulle modalità di adeguamento delle autorizzazioni.

Caso 1 - Modifica della sola descrizione

Nessuna modifica/variante dell'autorizzazione è necessaria: il codice si intende con la nuova descrizione, che sarà aggiornata alla prima occasione utile.

Caso 2 – Introduzione di nuovi codici

Per l'introduzione dei nuovi codici EER serve una istanza di modifica/variante, con necessario l'aggiornamento dell'atto, compresi eventuali "end of waste".

La modifica/variante, derivando da un disposto normativo, è classificabile come "non sostanziale" con necessario aggiornamento dell'atto.

L'unica eccezione è laddove si ritrovi una corrispondenza univoca tra il nuovo codice EER ed un codice soppresso: in tal caso, nessuna modifica/variante dell'autorizzazione è necessaria ed il codice soppresso si intende transcodificato nel nuovo codice EER, con aggiornamento alla prima occasione utile.

Caso 3 – Modifica della pericolosità

Questo caso (relativo soltanto al codice EER 160604/160604*) è nella sostanza analogo all'introduzione di un nuovo codice, in quanto ne è modificata la tipologia, non solo la descrizione: serve, pertanto, una istanza di modifica/variante, con necessaria la modifica dell'atto, compresi eventuali "end of waste".

La modifica/variante, derivando da un disposto normativo, è inquadrabile tra quelle "non sostanziali" con aggiornamento dell'atto, salvo il caso in cui l'impianto sia autorizzato a gestire esclusivamente rifiuti non pericolosi.

Caso 4 - Soppressione di codici

Nessuna modifica/variante dell'autorizzazione è necessaria, in quanto il codice si intende soppresso, con aggiornamento dell'atto alla prima occasione utile, fatta salvo il caso della transcodifica in un nuovo codice, laddove si trovi una corrispondenza diretta (vedi caso 2).

Nella tabella allegata, tutte le casistiche sono specificate nel dettaglio per ciascun codice EER, con l'individuazione delle modalità di adeguamento applicabili.

Indicazioni generali

Nell'ambito degli adeguamenti alle disposizioni della Decisione delegata (UE) 2025/934, restano ferme:

- la necessità di procedere con eventuale verifica di VIA, nel caso in cui un impianto non autorizzato alla gestione di rifiuti pericolosi, introduca – a seguito della riclassificazione – tali tipologie di rifiuti (ad esempio nei casi 2 e 3 sopra citati);
- l'eventuale aggiornamento delle fidejussioni rispetto alla nuova ripartizione dei volumi di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Le varianti/modifiche conseguenti alla riclassificazione dei codici, anche laddove sia prevista l'introduzione di codici pericolosi in impianti precedentemente autorizzati solo per codici non pericolosi, non comportano una "nuova tipologia impiantistica" ai sensi delle definizioni del par. 1.5 delle NTA del PRGR e, quindi, non sono sottoposte a verifica dei criteri localizzativi.

Tempistiche e gestione della transizione

Rispetto alle tempistiche, è chiaro che la Decisione si applica dal 09/12/2026 e, pertanto, dovrà essere applicata certamente a tutti i rifiuti prodotti a partire da tale data.

Considerato, invece, che la Decisione è relativa all'attribuzione del codice EER da parte del produttore (compreso il nuovo produttore) e che non modifica i soggetti a cui la responsabilità di tale attribuzione è assegnata, si ritiene che un rifiuto prodotto prima del 09/12/2026, a cui pertanto è stato attribuito un codice EER secondo la normativa vigente al momento dal soggetto titolato a farlo,

mantenga tale classificazione (o, almeno, possa mantenerla) fino ad un trattamento finale o ad un trattamento, anche preliminare (es. R12), che comporti la modifica del codice.

Al fine di consentire la gestione di tali rifiuti prodotti prima del 09/12/2026 che dovessero mantenere i codici EER attribuiti secondo la norma vigente al momento della loro produzione, quindi, gli impianti di trattamento dovranno restare autorizzati a farlo anche successivamente a tale data.

Le modifiche delle autorizzazioni dovute nei casi 2, 3 e 4, pertanto, dovranno mantenere la possibilità di gestione dei codici precedenti, solo per i rifiuti prodotti prima del 09/12/2026, per un periodo della durata massima di 1 anno. Il periodo di 1 anno, pari alla massima durata possibile del deposito temporaneo, si ritiene sia un tempo congruo per assicurare che tutti i rifiuti prodotti e con codice EER attribuito prima del 09/12/2026 siano trattati in modo definitivo o tale da modificare anche il codice stesso.

Nel caso 1, considerato che il codice resta il medesimo, non si ritiene necessario alcun periodo di transizione.

Per tenere conto di eventuali indicazioni diverse che dovessero essere emanate da autorità diverse, tale modalità di gestione del periodo di transizione è da intendersi come una possibilità, non come un obbligo.

Si propone, pertanto, la seguente previsione da recepire nelle varianti/modifiche degli atti:
“La variante/modifica è efficace a partire dal 09/12/2026. I rifiuti prodotti prima del 09/12/2026 possono continuare ad essere gestiti fino al 08/12/2027 sulla base dell'elenco dei codici EER in ingresso all'impianto individuati dall'autorizzazione vigente prima della modifica approvata con il presente atto.”

Laddove dovessero intervenire diverse indicazioni statali (dal Ministero o dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali per quanto riguarda il trasporto) o modifiche normative che dessero la possibilità di modificare i codici già attribuiti, la proposta di previsione da inserire nelle autorizzazioni del paragrafo precedente non sarebbe comunque in contrasto con esse, costituendo una facoltà e non un obbligo, con la finalità da assicurare la massima flessibilità ed evitare problematiche ed interruzioni nella filiera in entrambi gli scenari.

Gestione procedimenti in corso

Le indicazioni della presente nota sono applicabili anche nel caso di procedimenti autorizzativi in corso alla data di adozione delle presenti indicazioni, anche mediante apposita rappresentazione (es. doppia tabella).

Indicazioni finali

Considerato che un mancato adeguamento della filiera di gestione dei rifiuti di batterie comporterebbe gravi problematiche sia alle imprese che al servizio di gestione rifiuti urbani, si ritiene, infine, opportuno che i gestori che intendono presentare istanze di variante/modifica lo facciano quanto prima e che le Autorità competenti diano priorità a tali istanze.

Cordiali saluti,

Il Dirigente
GIORGIO GALLINA

Transcodifica codici EER batterie DEF.xlsx

Referente per l'istruttoria della pratica: Giorgio Gallina

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.